



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

# FLORE

## Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

### Capitolo XX - Le cause di invalidità

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

*Original Citation:*

Capitolo XX - Le cause di invalidità / M. Ermini. - STAMPA. - (2009), pp. 479-486.

*Availability:*

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/778888> of the repository was last updated on

*Publisher:*

Giuffrè

*Terms of use:*

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

*Publisher copyright claim:*

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

MARIO ERMINI

Parte Seconda. LE DONAZIONI

Capitolo XX. LE CAUSE DI INVALIDITÀ



*giuffrè editore - 2009*

*Estratto dal volume:*

**DIRITTO CIVILE**  
diretto da NICOLO' LIPARI e PIETRO RESCIGNO  
coordinato da ANDREA ZOPPINI

**VOLUME II**

**SUCCESSIONI, DONAZIONI, BENI**

**I**

**LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI**

Giuseppe AMADIO, Felice Maurizio D'OTTORRE, Mario ERMINI,  
Marco JEVA, Silvia Teodora MASUCCI, Enrico MOSCATI

## Capitolo XX

### LE CAUSE DI INVALIDITÀ

1. Invalidità. — 2. Errore sul motivo e motivo illecito. — 3. Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.

**Bibliografia:** BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1975; BETTI, *Convalida e conferma del negozio giuridico*, in *Nss. D.I.*, IV, Torino, 1959, 790 ss.; BIONDI, *Le donazioni*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1961; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 1982; CAPRIOLI, *La conferma delle disposizioni testamentarie e delle donazioni*, Napoli, 1985; CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2000, 479 ss.; CARUSI, *La disciplina della causa*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, Torino, 1999, 562 ss.; CHECCHINI, *L'interesse a donare*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, 257 ss.; D'ANCHELO, *La donazione remuneratoria*, Milano, 1942; D'ETTORE, *Intento di liberalità e attribuzione patrimoniale. Profili di rilevanza donativa delle obbligazioni di fare gratuite*, Padova, 1996; DE SIMONE, *La sanatoria del negozio nullo*, Napoli, 1946; FERRELLI, *L'invalidità del negozio giuridico di diritto privato*, Torino, 1943; G.B. FERRI, *Contrattata, conferma e sanatoria del negozio giuridico*, in *D. disc. priv.*, sez. civ., IV, Torino, 1989, 335 ss.; GANCI, *La successione nel diritto vigente italiano*, I, Milano, 1947; GARDANI CONTURSI I.SI, *Delle donazioni*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1976; GIANNATTASIO, *Delle donazioni*, in *Comm. c.c. Torino*, 1964, 198 ss.; LUCO, *L'annullabilità del contratto di donazione*, in *La donazione*, *Tratt. Bonifini*, Torino, 2001, 1067; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1954; MOROZZO DELLA ROCCA, *Trasferimento di un immobile in cambio di assistenza: interessi del contraenti e qualificazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1967 ss.; OPEO, *Adempimento e liberalità*, Milano, 1947; PALAZZO, *Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 2000; PUGERON, *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, 1963; SACCO, *Affidamento*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 661 ss.; SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, II, in *Tratt. dir. civ. Sacco*, Torino, 1993, 546 ss.; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9<sup>a</sup> ed., Napoli, 1970; TAMPONI, *Sanatoria della donazione invalida*, in *La donazione*, *Tratt. Bonifini*, Torino, 2001, 1086 ss.; TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1956.

## 1. Invalidità.

Oltre a quelle proprie al contratto in generale, la disciplina della donazione prevede specifiche cause di invalidità.

Sotto il primo profilo, si vedano, in termini di nullità l'art. 782 c.c. sul difetto di forma; gli artt. 788 e 789 c.c. sull'illiceità del motivo.

Sono invece precipe della donazione altre ipotesi di nullità: il mandato a donare *cui volens et quae volens* (art. 778; *supra*, cap. XIV, § 10); la donazione di beni futuri (art. 771, co. 1; *supra*, cap. XIV, § 1); donazione obnuziale e matrimonio annullato (art. 785; *supra*, cap. XV, § 5); la donazione in violazione di specifici divieti (art. 779; *supra*, cap. XIII, § 2).

Menzione merita anche il particolare formalismo della donazione mobiliare, che induce alla nullità in relazione a beni non espressamente menzionati e stimati nell'atto di donazione, ovvero nella nota separata (art. 782, co. 1, c.c.).

Quanto all'annullabilità, rientrano nell'ambito dei principi generali, i casi di errore, violenza e dolo di cui all'art. 1427 ss. c.c.; sono adattati alla particolarità dell'istituto, i casi di incapacità naturale ed inabilitazione (artt. 775 e 776 c.c.); del tutto speciale e determinata dalla natura del negozio considerato, è la norma sull'annullabilità per errore sul motivo (art. 787 c.c.).

Esperita con successo l'azione di nullità, il donante potrà proporre l'azione restitutoria *ex artt.* 2033 e 2037 c.c. (prescrittibile nel termine ordinario) ovvero l'azione di rivendicazione o di merito accertamento della sua proprietà (imprescrittibili, salvo il maturarsi dell'usucapione in favore del donatario) (CARNEVALLI, 580; Cass., 23 giugno 1971, n. 1987, in *Foro it.*, 1972, I, 114 ss.).

Circa gli effetti dell'invalidità del negozio donativo di beni mobili, nei confronti degli aventi causa del donatario, si applicano gli artt. 1153 e 1445 c.c., rispettivamente per la nullità e l'annullamento.

## 2. Errore sul motivo e motivo illecito.

A tutela del donante, incorso in "errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo

che ha determinato il donante a compiere la liberalità", l'art. 787 c.c. prevede una speciale ipotesi di impugnazione, del tutto analoga alla disciplina dell'art. 624, co. 2, c.c. in tema di errore sul motivo compiuto dal testatore.

Pur versandosi in argomento contrattuale, è significativo il rilievo dato ad un errore esclusivamente individuale, che denota un'accentuata attenzione del legislatore nei confronti della volontà del donante (il che tuttavia non preclude l'applicabilità sia dell'art. 1345 c.c., sul motivo illecito comune, sia dell'art. 1429, c.c. sull'errore nella persona dell'altro contraente: D'ETTORE, 120; TORRENTE, 549; GARDANI CONTURSI Lisi, 326). Rispetto alla tutela dell'affidamento ingenerato dalla dichiarazione, nei negozi a titolo gratuito è infatti la tutela del dichiarante che prevale (Sacco, 1958, 661 ss.).

L'eccezionalità della norma (riconosciuta da Trib. Trani, 14 febbraio 2000, con nota di MOROZZO DELLA ROCCA, 1967), induce a ritenere che in materia non sono necessari i presupposti dell'essenzialità e riconoscibilità richiesti dall'art. 1431 (CARNEVALLI, 582; TORRENTE, 548. *Contra*, MESSINEO, 37).

In particolare, salvo considerarla nella sua esclusiva efficienza causale all'interno del processo di formazione della volontà liberale, l'essenzialità non è ipotizzabile (BRONDI, 588; LUPO, 1082). Quanto alla riconoscibilità, essa è assorbita, ed è di maggiore garanzia per il donatario, dalla necessaria risultanza dell'errore dall'atto (CARNEVALLI, 582; PIETROBON, 467; TORRENTE, 548), anche se ricavabile in via interpretativa (BESSONE, 240; BRONDI, 587).

La norma in esame è applicabile anche alle donazioni remuneratorie (D'ETTORE, 120. *Contra*, OPO, 192, per il quale — in tal modo rischiando di confondere il motivo individuale che determina il negozio donativo, con l'intento liberale che caratterizza la donazione — il profilo remuneratorio è comune alle parti).

Si ritiene, infine, che la prova dell'efficienza esclusiva del motivo nel processo volitivo possa essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni (CARNEVALLI, 582 s.; TORRENTE, 521).

Anche nella disciplina del motivo illecito (art. 788 c.c.) — che è tale quando contrario a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume (BRONDI, 591; CARUSI, 562 ss.) — emerge la preminenza riconosciuta alla volontà del disponente nel negozio a titolo gratuito.

Errore  
individuale

Motivo  
illecito

In modo analogo all'art. 626 c.c. concernente la disposizione testamentaria, l'art. 788 c.c. determina la nullità della donazione per illiceità del motivo, a condizione che risulti dall'atto e che esso sia stato "il solo che ha determinato il donante alla liberalità". Sicché appare evidente la dissonanza rispetto all'art. 1345 c.c., dove invece il motivo illecito deve essere condiviso da entrambe le parti, e può non risultare dall'atto.

Precisazioni analoghe a quelle già svolte a proposito dell'errore sul motivo, possono riprodursi nell'ipotesi in esame. Così, la risultanza dall'atto si può desumere in via interpretativa, senza cioè bisogno di una esplicita menzione del motivo illecito (CARNEVALI, 581; OPRO, 191; TORRENTE, 520; Cass., 6 marzo 1992, n. 2695); la prova dell'efficienza nel processo volitivo può essere data con ogni mezzo, anche per testimoni (CARNEVALI, 581; TORRENTE, 521).

L'art. 788 c.c. è applicabile anche alle donazioni remuneratorie (Cass., 4 maggio 1957, n. 1514, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 55). Infatti, di per sé la riconoscenza non può essere considerata motivo illecito; possono però essere illeciti i motivi che determinano la donazione: se, ad esempio, fatta a chi ha commesso un delitto da cui il donante ha ricavato anche indirettamente beneficio (OPRO, 199; TORRENTE, 522. *Contra*, D'ANGELO, 151, 161 ss., per il quale la donazione è valida se risulta che le parti l'avrebbero comunque stipulata, anche senza il fine remuneratorio).

Gli artt. 787 e 788 c.c. sono ritenuti estensibili alle donazioni indirette (tuttavia CARNEVALI, 535, ritiene necessaria una verifica in concreto, in relazione alla struttura del negozio di volta in volta impiegato per attuare la liberalità). Tuttavia, se a determinare l'invalidità della donazione diretta è sufficiente che risulti il motivo erroneo o quello illecito, secondo lo schema degli artt. 787 e 788 c.c. — centrato sulla posizione privilegiata del donante — rispetto all'articolata molteplicità delle donazioni indirette emerge, invece od anche, il profilo della riconoscibilità del motivo dell'attribuzione; essenziale ai fini stessi della sua qualificazione liberale (CAECCHINI, 246 ss.; D'ETTORE, 108 ss.).

Per quanto concerne l'errore sui motivi, si è in particolare affermato che la sua rilevanza dipende dal fatto che nei negozi gratuiti "la causa liberale è, in determinate circostanze, qualificata dalla ragione specifica per cui è posta in essere" (SANTORO PASSARELLI, 164); per cui, nelle donazioni indirette la liberalità non sa-

rebbe solo effetto, appunto indiretto dell'atto, "ma è la causa che sta alla base dell'atto" (BRONDI, 921).

Una cosa è comunque il motivo illecito od erroneo che si innesta su un'operazione attuativa di una liberalità, altra cosa è invece la verifica della sussistenza dei presupposti che fanno scorgere o mettono in evidenza i motivi di liberalità che compongono il requisito normativo di qualificazione espressamente richiesto dalla legge. Tali motivi devono essere, evidentemente, riconoscibili, ed emergere anche dall'atto diverso previsto dall'art. 809, per poter, a loro volta, far risultare, ad esempio, lo stesso motivo erroneo.

### 3. Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle.

L'azione per l'accertamento della nullità della donazione, secondo i principi generali può essere promossa da chiunque vi abbia interesse.

Per l'art. 799 c.c., tuttavia, la "nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o dagli aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno volontaria esecuzione".

Se ne deduce, da un lato, che la donazione nulla è insuscettibile di sanatoria da parte del donante, il quale potrà semmai rinnovarla, con efficacia *ex nunc*, con un nuovo atto; dall'altro, la specificazione — del tutto analoga a quella presente nell'art. 590 c.c. in tema di conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle — di un'ipotesi legale di deroga, al principio generale sull'insanabilità della nullità, di cui all'art. 1423 c.c.

Per quest'ultimo profilo sono state avanzate molteplici proposte ricostruttive. Secondo alcuni, il fenomeno è tutt'altro che isolato, accompagnandosi ad altri analoghi dati normativi, accomunati dalla riserva di legge di cui l'ultima parte dell'art. 1423 c.c. (G.B. FERRI, 335 ss.); secondo altri, esecuzione volontaria e conferma completerebbero il negozio invalido degli elementi mancanti nella fattispecie originaria (FEDELE, 102; CARROLI, 131 s.); per altri ancora, esecuzione volontaria e conferma determinerebbero rinuncia all'azione di nullità (GANGLI, 237. In argomento, *am-*

Nullità e rimedi

Teorie della dottrina

*plus*, v. anche, SACCO, 1993, 546 ss.; BETTI, 790 ss.; e di recente, TAMPONI, 1087 ss.).

Pare comunque evidente che, non meno dell'art. 590 c.c., la norma in esame è ispirata al principio di conservazione dell'atto giuridico. Peraltro, in questa e nell'altra sede, più che rimesso all'interpretazione ("conoscendo la causa della nullità"), esso è soprattutto affidato alla volontà degli eredi o aventi causa dal donante, che dall'accertamento della nullità della donazione risulterebbero avvantaggiati. Si noti inoltre che la conferma o esecuzione volontaria della donazione nulla, voluta dagli anzidetti soggetti, ha necessariamente natura dispositiva ed incide nel loro patrimonio (Cass., 11 agosto 1980, n. 4923, in *Foro it.*, 1981, I, 435).

In ogni caso, la conferma od esecuzione volontaria rende valido il negozio nullo posto in essere dall'ormai defunto donante. La manifestazione di volontà del quale deve essere comunque esistita (BRONDI, 616 s.; TORRENTE, 533), per poter essere recuperata ed appunto sanata; altrimenti, l'atto, in quanto inesistente, non potrebbe essere confermato (TORRENTE, 543; App. Napoli, 16 febbraio 1959).

Legittima-  
zione Poiché per la norma in esame, legittimati a confermare o dare esecuzione alla donazione nulla sono gli "eredi o aventi causa dal donante", è da ritenere che analogo potere compete anche a legatari ed acquirenti *inter vivos* del bene, ma non invece ai creditori del donante. In caso di pluralità di eredi, e quindi di comunione del bene donato, la conferma od esecuzione produce effetti, *pro quota* (Cass., 15 gennaio 1965, n. 77, in *Foro it.*, 1965, I, 451), solo nei confronti di chi l'ha operata.

Con formula ampia, la lettera dell'art. 799 c.c. legittima la conferma della donazione nulla "da qualunque causa dipenda". Ma dottrina e giurisprudenza limitano la portata della norma. Anzitutto, la volontà del donante non può essere stata vizata da violenza fisica, altrimenti difetterebbe integralmente l'elemento volitivo; né è possibile sanare l'inderminatezza dell'oggetto, giacché non consente di individuare l'arricchimento (BRONDI, 617).

Inoltre, si esclude la possibilità di sanare la nullità quando la donazione sia illecita, per contrarietà all'ordine pubblico od al buon costume (quanto all'ordine pubblico, App. Napoli, 16 febbraio 1959, cit. Si ritiene che in tali casi la nullità della prima renda nullo anche il negozio confermativo: CARNEVALI, 585; DE SIMO-

NE, 159, *Contra*, Cass., 14 maggio 1962, n. 1024, in *Foro it.*, 1962, I, 874, invece ammettendo la possibile validità del secondo). In tutte le altre ipotesi, ivi compresa la contrarietà a norme imperative proibitive, la conferma o l'esecuzione volontaria sarebbe invece consentita (PALAZZO, 560. Anche CAPOZZI, 876, ammette la conferma, ma non se l'illicetità attinga allo scopo perseguito; così pure PALAZZO, 472).

Come in precedenza considerato, la norma in esame prevede, o la "conferma" della donazione già perfezionata ed eseguita all'apertura della successione, o la "volontaria esecuzione" di quella non ancora allora adempita. In entrambe le ipotesi, l'atto ha natura dispositiva.

Sul primo versante, pare scontata la riconduzione del negozio confermativo all'art. 1444, co. 1, c.c. (ad avviso di Cass., 20 luglio 1967, n. 1867, cit. e di Trib. Locri, 14 marzo 1967, in *Giur. it.*, 1968, I, 2, 552, esso può non essere redatto per iscritto, benché debba contenere tutti i requisiti, dell'art. 1444 c.c.), anche se non si può trascurare che tale articolo è rubricato "convalida" ed ha per riferimento (non l'accertamento della nullità, ma) l'azione di annullamento. Tuttavia, se si dovesse ritenere che conferma e convalida sono sinonimi, si dovrà conseguentemente ritenere che debbano essere presenti i requisiti previsti dall'art. 1444 c.c.

Quanto all'esecuzione volontaria, anch'essa presuppone la conoscenza della specifica causa di nullità, non avendo altrimenti effetto sanante (CARNEVALI, 587, ritiene che la sopravvenuta conoscenza di una differente causa di nullità legittimi la successiva l'impugnazione. Si ammette che la prova della conoscenza della causa di nullità possa essere data per mezzo di testi o per presunzioni, senza riguardo ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2722 c.c.: Cass., 9 maggio 1956, n. 1535, in *Giust. civ.*, 1956, I, 808). Essa non si può esaurire in un atteggiamento meramente omissivo ed inerte (GIANNATTASIO, 314; Cass., 7 giugno 1968, n. 1964, in *Giur. it.*, 1968, I, 1, 338). È controverso se sia sufficiente un qualunque comportamento incompatibile con la volontà di agire con l'azione di nullità (SACCO, 1993, 553; CARROLI, 272, che cita ad esempio la richiesta di adempimento del *modus* da parte del beneficiario-legittimato all'azione di nullità), o se occorra viceversa un adempimento in senso tecnico (DE SIMONE, 210; BRONDI, 623. Intesa in tal modo, l'esecuzione sarebbe esclusivamente riferibile alle donazioni con effetti obbligatori, non a quelle con effetti reali).

Esecuzione  
della  
donazione

Conferma  
della  
donazione

Effetti La sanatoria dell'articolo in esame conferisce validità alla preesistente donazione effettuata dal donante, con effetti *ex tunc* (quanto alle parti del negozio, ma non nei riguardi dei terzi: BIONDI, 632; TORENTI, 547; BALBI, 104. *Contra*, G. B. FERRI, *Conferma*, 357). Conseguentemente l'avente diritto non ha (più) legittimazione ad eccepire od a promuovere l'azione di nullità.